CAMERA DEI DEPUTATI N. 2541-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Tremelloni, *presidente;* Sailis e Santi, *vicepresidenti;* Bontade Margherita e Miceli, *segretari;* Amendola Giorgio, Arcaini, Biasutti, Bonino, Cappugi, Cavazzini, Di Vittorio, Garlato, Gatto, Mancini, Matteucci, Melis, Polano, Pugliese, Russo Perez, Salizzoni, Terranova Corrado, Valandro Gigliola, Vicentini, e Colitto, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 febbraio 1952 (*Stampato n. 2136*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE *AD INTERIM* DEL TESORO

(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(SPATARO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 febbraio 1952

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, sottoposto ora al nostro esame, si aggiunge ai vari altri presentati nei decorsi mesi dal Governo per dare alle popolazioni colpite dalle note gravi alluvioni e mareggiate assistenza ed aiuto premurosi, e più che possibile, efficienti.

Come la Camera ricorderà, con decreto-legge n. 1211 del 24 novembre 1951, convertito, poi, nella legge 8 gennaio 1952, n. 8, furono dettate alcune disposizioni, le quali, derogando a quanto le norme vigenti prescrivono in materia di pensioni, consentirono ai pensionati, sfollati per i penosi eventi,

di cui innanzi, di riscuotere quanto ad essi spettante, nelle località di loro dimora.

L'efficacia delle norme eccezionali fu, però, limitata, col citato decreto-legge, a tutto il mese di gennaio 1952.

Senonché molti pensionati non hanno potuto, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, far ritorno nei comuni di origine e non è agevole prevedere quando vi potranno ritornare.

Di qui la necessità di prorogare sostanzialmente l'applicazione delle norme emanate col decreto-legge n. 1211.

Si è a ciò provveduto col decreto-legge n. 11 del 25 gennaio 1952. Con l'articolo 1 di esso si consente, infatti, ai titolari di pensioni a carico dello Stato e delle aziende ed amministrazioni autonome di Stato, i quali a causa delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951, siano stati costretti a trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, di conseguire il pagamento degli assegni loro spettanti per i mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con l'osservanza delle modalità di cui al decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 8.

Non basta.

Qualora, per effetto delle alluvioni, si sia verificata la distruzione o lo smarrimento del certificato d'iscrizione, del quale i pensionati dello Stato sono provvisti, per l'emissione del duplicato, ai sensi dell'articolo 384 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, basta che il pensionato presenti una motivata istanza all'ufficio provinciale del Tesoro, che ha in carico la partita. La firma dal pensionato deve essere autenticata dal notaio ovvero dal Sindaco. La firma del notaio o del Sindaco deve essere legalizzata Tanto la domanda quanto la legalizzazione sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. (Articolo 2).

L'Ufficio provinciale del Tesoro, provvede all'inoltro della istanza all'amministrazione centrale competente, rilasciando al pensionato un'attestazione, dalla quale risultino gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito.

L'attestazione predetta sarà corredata da un foglio a casellario, analogo a quello in uso per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario. (Articolo 3).

L'Ufficio provinciale del Tesoro, ricevuto il nuovo certificato di iscrizione, dopo aver annotato su di esso la data, sino alla quale sono stati effettuati i pagamenti sulla relativa partita, ne dispone la consegna all'interessato nei modi previsti dall'articolo 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo ritiro del documento provvisorio rilasciato ai sensi del precedente articolo. (Articolo 4).

Questo il decreto-legge in esame. Il Senato ha espresso parere favorevole alla sua conversione di legge. Ritiene unanime la Commissione speciale, a norma della quale scrivo la presente, che parere favorevole debba esprimere anche la Camera dei deputati con l'augurio fervidissimo che nelle zone colpite dalla sventura e perciò stesso più vicine al cuore di ogni italiano presto ritorni la normalità della vita, sì che alle popolazioni locali sia consentito di riprendere il cammino, per breve tempo interrotto, sulla via del progresso e della civiltà.

COLITTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.